Euroconference LEGAL
Settimanale sul Processo Civile
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 27 ottobre 2015

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Notificazione del ricorso per Cassazione presso il procuratore cessato dall'incarico: nullità o inesistenza?
di **Nicoletta Minafra**

IMPUGNAZIONI

Inattività delle parti nel rito del lavoro
di **Virginia Petrella**

PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Consulenza tecnica preventiva e conciliabilità della lite
di **Francesca Ferrari**

PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Uno sguardo al procedimento «sommario» per la liquidazione degli onorari agli Avvocati
di **Mara Adorno**

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La trascrizione del pignoramento immobiliare è indispensabile per disporre la vendita
di **Giulia Carlozzo**

NON SOLO DIRITTO

Usura: no al cumulo degli interessi corrispettivi e moratori
di **Fabio Fiorucci**

DIRITTO BANCARIO

Usura: no al cumulo degli interessi corrispettivi e moratori
di **Fabio Fiorucci**

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

Notificazione del ricorso per Cassazione presso il procuratore cessato dall'incarico: nullità o inesistenza?

di **Nicoletta Minafra**

Cass. Sez. III., (ord.) 30 marzo 2015, n. 6427

Scarica l'ordinanza

Processo civile – Ricorso per cassazione – Notificazione presso il domicilio eletto – Rimessione alle Sezioni Unite – Nullità o inesistenza della notificazione – Conseguenze

(c.p.c. artt. 85, 156, 330)

[1] Vanno rimesse al Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché valuti l'opportunità della rimessione alle Sezioni Unite, le questioni di incertezza, di contrasto giurisprudenziale e di particolare importanza, relative alla notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore cessato dall'incarico, nel caso in cui il destinatario dell'atto abbia nominato un altro procuratore ed eletto un diverso domicilio.

[1] Nel provvedimento che si annota la Corte di cassazione rileva l'esistenza di un contrasto in materia di notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore cessato dall'incarico, nel caso in cui il destinatario dell'atto abbia nominato un altro procuratore ed eletto un diverso domicilio.

[1] Per risolvere il contrasto giurisprudenziale *de quo*, la Corte ritiene di dover rimettere la decisione alla sezione tributaria, con l'ordinanza dell'11 luglio 2014, n. 15946, in quanto già [illegible] ritenuta sussistente la nullità della notificazione.

[1] Una parte della giurisprudenza considera inesistente e pertanto insanabile la notifica effettuata presso il procuratore cessato dall'incarico, in quanto [illegible] (Cass., 17 aprile 2007, n. 9141; id., 2007, n. 9141; id., 2007, n. 9141; id.,

In dottrina si è soliti individuare i confini tra nullità e inesistenza della notificazione [illegible] nullità comunque idonea a raggiungere il suo scopo. [illegible] un legame con il destinatario, poiché tutto è

Per contro, si verifica un'ipotesi di inesistenza qualora in seguito alla assoluta difformità della [illegible] sussunzione nella categoria giuridica di specie», ed è insanabile in quanto non consente «la

IMPUGNAZIONI

Inattività delle parti nel rito del lavoro

di **Virginia Petrella**

Cass., sez. lav., 17 settembre 2015, n. 18226

Scarica la sentenza

Impugnazioni civili – Rito del lavoro – Inattività delle parti nel giudizio di appello nel rito del lavoro – Udienza ex art. 437 c.p.c. – (c.p.c., artt. 181, 348, 359, 437 c.p.c.)

[1]

[1] La pronuncia trae le mosse da un contenzioso in materia di risoluzione del rapporto di [illegible] che [illegible] ipotesi di mancata comparizione del reclamante all'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.

[1] Il Supremo Collegio nella motivazione di accoglimento del suesposto motivo del ricorso, [illegible] ipotesi dell'indicato diretto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo.

La Corte specifica che la corretta conseguenza dell'inattività delle parti è la improcedibilità procederà alla cancellazione della causa dal ruolo. [illegible] udienza. In quest'ultimo caso, si [illegible] ive,

Tale soluzione è accolta giudicando la norma di cui all'art. 348 c.p.c. come di portata generale in assenza di deroga espressa da parte della sintetica disciplina dell'appello nel rito del lavoro.

[1] La pronuncia in commento si pone dichiaratamente in linea con l'orientamento secondo il rito del lavoro (v. giurisprudenza citata *supra*). [illegible] le parti nel giudizio di appello

Si fa notare che nella diversa ipotesi di diserzione dall'udienza da parte di entrambi i [illegible] rebbraio 2015, n. 2816, entrambe

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al [illegible] specialità del rito da questa introdotto, nei principi cui essa si ispira.

L'orientamento citato non ha mai mancato di evidenziare che l'art. 348 c.p.c. è disposizione [illegible] ella, non rilevando le eventuali ragioni di celere definizione del giudizio dell'appellato.

L'improcedibilità dell'appello può essere dichiarata anche d'ufficio (Cass., sez. lav., 4.3.2011, n. 5238; Cass., sez. lav., 6 marzo 2007, n. 5125).

Deve rimarcarsi, tuttavia, che nella giurisprudenza anteriore all'anno 1993 prevaleva l'indirizzo [illegible] 1990, n. 1941; Cass., sez. lav., 9 aprile 1988, n. 2816). [illegible] 90, n. 2849; Cass., sez. lav., [illegible] pello

Per maggiori approfondimenti in dottrina, cfr. Proto Pisani, *Controversie individuali di lavoro, Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 310. [illegible] mento anche Montesano-Vaccarella,

PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Consulenza tecnica preventiva e conciliabilità della lite

di **Francesca Ferrari**

Trib. Como, ord. 11.02.2015

Scarica l'ordinanza

Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – Presupposti
(Cod. proc. civ., art. 696, 696 *bis*)

[1] *Non rientra tra i presupposti previsti in tema di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quello della attitudine volontaria ed eventuale ad esito delle parti; il provvedimento giurisdizionale venga subordinato*

[1] Nel corso di un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione le parti in causa e richiedendo per l'effetto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. tra

[1] Il Tribunale di Como rigetta l'eccezione pregiudiziale di rito, fondando il suo ragionamento sulla natura dell'istituto, strumentale all'instaurando giudizio di merito. In ogni caso l'ulteriore funzione presupposti del provvedimento di accoglimento della istanza di consulenza tecnica preventiva.

[1] L'ordinanza in epigrafe si colloca in un orientamento recente che amplia le maglie dei

Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto che presupposto indefettibile per l'applicazione *(Trib. Milano, 27.02.2013, in www.judicium.it; Trib. Milano, 27.02.2013, in www.judicium.it; Trib. Milano, 27.02.2013, in www.judicium.it;

PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Uno sguardo al procedimento «sommario» per la liquidazione degli onorari agli Avvocati

di **Mara Adorno**

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 settembre 2011 n. 150, il dichiarato obiettivo di [illegible] ha dimostrato le sue innumerevoli inadeguatezze.

Tradizionalmente l'avvocato, ai fini della liquidazione del compenso nei confronti del proprio cliente, era tenuto a proporre la speciale procedura, disciplinata dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794/1942.

Quest'ultima è stata pochi anni or sono assorbita dal d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 che ha, sì, [illegible] d. lgs. 150/2011 e degli artt. 702 bis - ss. c.p.c.

La scelta di ricondurre queste controversie al modello del procedimento sommario in un'ottica [illegible] ha suscitato dubbi interpretativi e dato prova di insuperate incongruenze rispetto al passato.

In linea generale, l'art. 14 d. lgs. 150/2011 prevede in materia di controversie aventi ad [illegible] la possibilità per il giudice di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario.

Innanzitutto, dal coordinamento dell'art. 14 d. lgs. 150/2011 con l'attuale formulazione [illegible] Trib. Foggia 25 settembre 2012, [illegible], Rep. 2013, voce cit., n. 294).

Soluzione quest'ultima che inevitabilmente da un lato sacrifica le esigenze di economia [illegible] Delota, *Il nuovo processo civ.*, 2013, 138); *[illegible] nuove modifiche del processo civile*, Torino, 2012, 62; G. [illegible]

Nessun mutamento si ravvisa, inoltre, riguardo alla composizione dell'organo giudicante.

Il legislatore non ha colto l'opportunità di mettere a tacere i dubbi interpretativi sorti nel [illegible] 2004, 2271) del tribunale competente a decidere sulla liquidazione degli onorari dell'avvocato.

Resta infatti confermata l'attribuzione di queste controversie alla competenza del tribunale in composizione collegiale.

Tuttavia occorre osservare che la riserva di collegialità, perché giustificata in passato dal [illegible] *delle nuove modifiche del processo civile*, cit., 49).

Sopravvive comunque la vecchia regola comune a tutte le cause di liquidazione degli onorari degli avvocati, secondo la quale la composizione collegiale del tribunale nei procedimenti in materia di liquidazione [illegible] (Cass. civ., sez. un., [illegible]).

Alcune considerazioni merita, poi, la scelta di qualificare «non appellabile» l'ordinanza conclusiva del procedimento.

Sotto un primo profilo, occorre notare che il regime di inappellabilità dell'ordinanza sommaria cognizione, soggetta, invece, all'appello di cui all'art. 702 *quater* c.p.c.

Sotto altro profilo, va detto che la nuova disciplina non esclude del tutto l'applicazione sommario di [illegible] *quater* c.p.c., ma prevede solo come regola speciale l'inappellabilità per alcuni procedimenti.

Resta perciò salva l'operatività della regola che attribuisce efficacia di giudicato all'ordinanza *La semplificazione dei riti civili*, a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma, 2011, 154-55).

Il rito «speciale» di cui all'art. 14 d. lgs. 150/2011 così come la precedente procedura camerale [illegible] *spettale per il recupero delle competenze professionali dell'avvocato*).

E' ragionevole pensare che il legislatore avrebbe potuto completare il *restyling* di questo ossequio alle finalità di snellezza e di economicità cui si ispira il rito sommario.

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La trascrizione del pignoramento immobiliare è indispensabile per disporre la vendita

di **Giulia Carlozzo**

Cassazione, Sez. III Civile, 20 aprile 2015, n. 7998

Scarica la sentenza

Esecuzione Forzata – pignoramento immobiliare – notifica – trascrizione
(cod. proc. civ., artt. 555, 557, 561, 562, 629)

[1] Il pignoramento immobiliare si compone di due momenti processuali cui corrispondono due [illegible] a vendita del bene.

[1] Nel caso di specie vi sono stati due pignoramenti contestuali.

Il primo creditore, dopo avere trascritto la trascrizione del pignoramento rinuncia agli atti ordinando l'estinzione dell'esecuzione.

Il Tribunale con ordinanza dichiara l'estinzione del processo esecutivo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Il provvedimento di estinzione viene impugnato con reclamo *ex* art. 630 c.p.c. dal secondo creditore pignorante, il quale non era intervenuto nella procedura iniziata dal creditore principale.

Il Tribunale rigetta il reclamo.

In seguito ad impugnazione la Corte di Appello afferma che il secondo creditore, non avendo trascritto il pignoramento, non poteva chiedere la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo.

La Suprema Corte rigetta il ricorso per cassazione e svolge interessanti considerazioni sulla funzione della trascrizione del pignoramento.

[1] Nel caso esaminato la Suprema Corte afferma che la trascrizione è un elemento necessario che si possa dare seguito ad una istanza di vendita se il pignoramento non è stato trascritto.

La Corte aggiunge che lo scopo del processo di espropriazione immobiliare è proprio la vendita forzata del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti del creditore procedente e degli intervenuti.

Per realizzare questo scopo è necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto.

Da ciò deriva che la trascrizione del pignoramento non è solo un mezzo per assicurare il concorso sottratto ai terzi, ma anche il veicolo del processo esecutivo stesso.

Il pignoramento immobiliare va quindi configurato come fattispecie a formazione progressiva nel registro immobiliare e necessaria per completare e perfezionare il pignoramento.

[1] La decisione resa dalla Corte di Cassazione richiama come precedenti altre importanti pronunce. In motivazione vengono erroneamente indicati Pn. 5754 e n. 9257 (6 settembre 1997 n. 8251).

La questione affrontata dalla suprema Corte è di grande interesse attesa che la giurisprudenza ritenne dapprima e attribuiva alla trascrizione la sola funzione di pubblicità (Cass. 25 giugno 1977 n. 2739).

La sentenza in esame è andata oltre, in quanto ha chiarito e distinto la funzione e gli effetti del pignoramento da un lato, e la funzione e gli effetti della trascrizione del pignoramento dall'altro.

La Suprema Corte ha distinto le due attività (notificazione e trascrizione del pignoramento) in base allo scopo cui sono preordinate.

La notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e produce [illegible] di vendita del bene.

In altre parole, entrambe le attività sono indispensabili e nello stesso tempo, secondo la "perfezionato", atteso che i due adempimenti hanno finalità diverse.

NON SOLO DIRITTO

Usura: no al cumulo degli interessi corrispettivi e moratori

di **Fabio Fiorucci**

Si moltiplicano le decisioni dei Tribunali di merito e dell'Arbitro Bancario Finanziario che, ai fini della determinazione del TEG applicato agli finanziamenti, hanno evidenziato:

- l'irrazionalità di ravvisare il superamento del tasso-soglia ex legge 108/1996 raffrontando il tasso effettivo (ovviamente minore) fissato nei decreti ministeriali che quel cumulo invece escludono
- la diversità ontologica e funzionale (fisiologia/patologia) delle due categorie di interessi (gli interessi corrispettivi, non dagli interessi moratori risarcitori/sanzionatori) (remunerato-ria/indennitaria)
- l'art. 644 c.p. e l'art. 1815 c.c. si riferiscono a prestazioni di natura corrispettiva/remunerativa della mera inadempienza (Trib. Roma 2.10.2015)

Ciò, in quanto la sola inadempienza va rapportata al protrarsi ed alla gravità

DIRITTO BANCARIO

Usura: no al cumulo degli interessi corrispettivi e moratori

di **Fabio Fiorucci**

Si moltiplicano le decisioni dei Tribunali di merito e dell'Arbitro Bancario Finanziario che, nello sciogliere la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del TEG applicato al finanziamento, hanno evidenziato:

- l'irrazionalità di ravvisare il superamento del tasso-soglia ex legge 108/1996 raffrontando il ovviamente minore tasso fissato nei decreti ministeriali che quel cumulo invece escludono

- la diversità ontologica e funzionale (fisiologia/patologia) delle due categorie di interessi dagli interessi corrispettivi, non dagli interessi moratori risarcitori/sanzionatori)

- l'art. 644 cp e l'art. 1815 cc si riferiscono a prestazioni di natura corrispettiva/remunerativa della inadempienza" (TRB Roma 2.10.2015)

- il "tasso creativo" o "non tasso" (così la giurisprudenza) rivenente dal cumulo degli interessi all'interesse corrispettivo pattuito in contratto: gli interessi moratori aggiungendo una maggiorazione